



Giunta Regionale della Campania D.G.
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 021182 30/04/2020 15,43

Mitt. : 500406 Politica del farmaco e disposi...

Dest. : AI DIRETTORI GENERALI DELLE AA.SS.LL AA.OO.AA.OO.UU IR...

Classifica : 50.4. Fascicolo : 57 del 2020



Ai Direttori Generali
AA.OO., AA.OO.UU., AA.SS.LL., IRCCS
e per il loro tramite
Ai Direttori Farmacie Ospedaliere
Ai Responsabili Servizi/Dipartimenti Farmaceutici
Ai Medici di Medicina Generali
Ai Pediatri di Libera Scelta
E p.c.
Agli Ordini provinciali medici
Agli Ordini provinciali farmacisti
A FEDERFARMA Campania
A ASSOFARM Campania

Oggetto: emergenza Covid-19 – Attività di informazione e promozione nelle strutture del SSR e negli ambulatorio/studi dei MMG e PLS.

Con la presente ed a parziale rettifica di quanto indicato con nota prot. 2020.0191176 del 14.04.2020 si precisa che nel nuovo DPCM 26.04.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", è presente l'allegato 3, lo stesso definisce in maniera dettagliata, attraverso i codici ATECO e relativi sottocodici, tutte le attività che, dal 4 Maggio 2020, possono proseguire o ripartire, qualora prima escluse. Nei precedenti DPCM l'elenco in alcuni casi si fermava alle prime cifre della codifica ATECO 2007, oppure entrava ad un successivo livello di dettaglio. E' stato chiarito, tuttavia, che le imprese o i professionisti sono autorizzati a proseguire l'attività anche se iscritti al registro delle imprese con un codice di attività più dettagliato di quello riportato nel DPCM e che arriva ad esempio fino alla quinta o sesta cifra.

Pertanto, a maggior chiarezza, nel nuovo DPCM sono stati inseriti solo i codici primari a due cifre autorizzati, tra i quali:

- 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) e conseguentemente tutti i sotto codici (con le esclusioni indicate), tra i quali:

- 46.18.31. L'attività degli Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici, di prodotti di erboristeria per uso medico presso le farmacie pubbliche e private. Si conferma pertanto che, come già accadeva in vigenza dei precedenti DPCM pur sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni in termini di sicurezza e privilegiando comunque l'attività a distanza ed in remoto.

Relativamente all'attività di Informazione Scientifica del Farmaco, dei Dispositivi Medici o di quanto di competenza, a rettifica di quanto indicato, si ritiene che la stessa possa riprendere a far data dal 04 Maggio 2020.

Come già indicato, nelle precedenti note, si invitano tanto gli I.S. che gli Operatori Sanitari ad una programmazione le visite informative, prediligendo fatto salvi i casi di urgenza, l'attività a distanza ed in remoto.

Il Dirigente COD 06
Politica del Farmaco e Dispositivi
Dott. Ugo Trama

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione